CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO (nel seguito per brevità anche "***S.C.R. – Piemonte S.p.A.***")

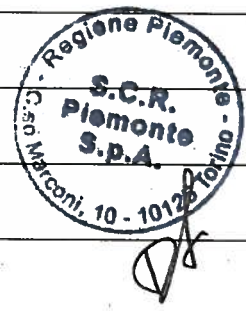

E

S2i Italia S.r.l. con sede legale in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 124 capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07315881008, REA 1025677 di Roma, P. IVA 07315881008, in persona dell'Amministratore unico e Legale rappresentante Sig. Marco DOVA (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

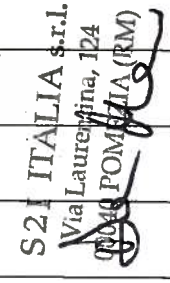

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 06/07/2009, la Giunta Regionale ha individuato l'elenco delle categorie merceologiche da assegnare alla S.C.R.-Piemonte S.p.A. per le procedure di gara a livello regionale a favore delle Aziende Sanitarie Regionali;

c) a tal fine con Determina n. 16 del 14/01/2010, la Direzione Regionale Sanità ha individuato il gruppo di lavoro per la redazione del capitolato tecnico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

d) il suddetto gruppo di lavoro ha approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale nonché ha stabilito che il servizio in esame venisse aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando specificatamente i criteri ed i subcriteri di valutazione;

e) S.C.R-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 63 del 30 luglio 2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;

f) con provvedimento n. 60 del 31 maggio 2011, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto alla societa S2I Italia S.r.l. per un importo totale complessivo offerto pari a Euro 5.066.230,00 oltre I.V.A.;

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
S2I ITALIA S.r.l.
…ia Laurentina, 124

g) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 469.411,54 polizza n. 000000020725, rilasciata da City Insurance S.A. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e delle successive richieste di attivazione del servizio ed ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

- polizza di assicurazione RC n.0655.0746368.93, rilasciata da Fondiaria – SAI S.p.A.- Divisione Fondiaria Agenzia Roma Pio XI;
- polizza di assicurazione furto e incendio n.0655.0746369.91, rilasciata da La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. Agenzia Roma Pio XI;.
- polizza di assicurazione merci trasportate n. 655.0746372.05, rilasciata da Fondiaria-SAI Assicurazioni- Divisione fondiaria ;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione della Richiesta di attivazione del servizio.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Relazione Tecnica, Modello richiesta di attivazione del servizio, cauzione definitiva, polizze assicurative.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio come nel seguito descritto:

a) registrazione ed elaborazione a fini gestionali statistico – epidemiologici delle ricette farmaceutiche, dei moduli di assistenza integrativa, delle ricette DPC (distribuzione "in nome e per conto"), di eventuali moduli ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e dei piani terapeutici (PT) nonché

per le ASL che ne faranno istanza nella Richiesta di attivazione del servizio:

b) registrazione ed elaborazione dei buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa;

c) registrazione ed elaborazione delle ricette veterinarie

d) archiviazione fisica delle ricette

e) ritiro massivo delle ricette relativo agli anni pregressi.

Il servizio di registrazione ed elaborazione dovrà essere svolto in modo articolato secondo le seguenti funzioni tra loro integrate:

- *FUNZIONE 1: Registrazione dei dati* (par. 5.1 del Capitolato Tecnico)
- *FUNZIONE 2: Gestione multimediale dei dati di registrazione* (par. 5.2 del Capitolato Tecnico)

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino -

GST ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

- *FUNZIONE 3: Controllo contabile* (par. 5.3 del Capitolato Tecnico)
- *FUNZIONE 4: Controllo tecnico (Accordo Collettivo Nazionale D.P.R. 371 del 8 luglio 1998)* (par. 5.4 del Capitolato Tecnico)
- *FUNZIONE 5: Controlli ai sensi della Legge 425/96* (par. 5.5 del Capitolato Tecnico)
- *FUNZIONE 6: Ricerche statistiche ed epidemiologiche – sviluppo di programmi di stampa* (par. 5.6 del Capitolato Tecnico)

Tali funzioni dovranno essere svolte per tutte le tipologie di documenti oggetto del servizio, ad eccezione della funzione 2 relativamente ai buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa. Su tutti i documenti dovrà, inoltre, essere effettuata l'obliterazione mediante punzonatura delle fustelle.

In merito alle caratteristiche e specifiche del servizio nel suo complesso, alle modalità e luogo di svolgimento dello stesso, ai termini e scadenze nell'esecuzione dello stesso e per tutto quanto ivi non previsto, si richiama integralmente quanto indicato ai paragrafi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Capitolato Tecnico in combinato disposto con la Relazione Tecnica.

Si precisa che ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione potrà richiedere, senza limitazione alcuna, la fornitura di qualsiasi output (cartaceo e/o elettronico, anche per volumi di carta considerevoli) non previsto nella presente Convenzione sia per un breve periodo sia per tutta la durata del contratto, senza che il Fornitore abbia a pretendere alcun compenso, purchè le elaborazioni richieste non comportino la registrazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico.

2. L'importo massimo spendibile dell'appalto per 36 mesi è pari ad Euro

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

S2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

5.066.230,00 oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I singoli prezzi unitari delle prestazioni oggetto dell'appalto sono di seguito esplicitati:

A1) registrazione ed elaborazione ricette farmaceutiche, moduli di assistenza integrativa, DPC, ADI e PT: costo unitario Euro 0,033 oltre I.V.A – *prestazione principale;*

A2) registrazione ed elaborazione buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa: costo unitario Euro 0,35 oltre I.V.A – *prestazione opzionale;*

A3) registrazione ed elaborazione ricette veterinarie: costo unitario Euro 0,52 oltre I.V.A – *prestazione opzionale;*

A4) archiviazione fisica delle ricette: costo unitario Euro 0,0046 oltre I.V.A – *prestazione opzionale.*

A5) ritiro massivo delle ricette relative agli anni pregressi: costo unitario Euro 0,0008 oltre I.V.A – *prestazione opzionale*

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 a prestare il servizio in questione secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico e nella misura prevista con le singole Richiesta di attivazione emesse dalle aziende sanitarie della Regione Piemonte, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato al precedente comma

4. L'importo massimo di cui al precedente comma 2 esprime il limite massimo per l'accettazione delle Richieste di attivazione del servizio da parte delle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere a prestare il servizio oggetto

C.so Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

321 ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

di Convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica. I singoli contratti tra ciascuna singola azienda sanitaria e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dalle Richieste di attivazione del servizio che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione della Richiesta di attivazione del servizio in cui devono essere indicati quantomeno gli elementi presenti nel Modello allegato alla documentazione di gara.

7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, le Richieste di attivazione del servizio emesse dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

8. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di domandare al Fornitore un aumento pari al 20% dell'importo del servizio dalle stesse richiesto, previa autorizzazione, da parte di S.C.R.- Piemonte, all'incremento del servizio

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

G.A.I. ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

previsto nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione del 20% dell'importo del servizio dalle stesse richiesto dandone contestuale comunicazione a S.C.R.- Piemonte.

ART. 3 - DURATA E PERIODO DI PROVA

1. Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile indicato all'art. 2; il servizio potrà essere ordinato dalle Aziende sanitarie nel corso della durata della Convenzione, ovvero 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

2. I singoli Contratti attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Richieste di attivazione del servizio, relativamente alle prestazioni di cui all'art. 2 punto 2, termineranno il trentaseiesimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

3. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 12/04/06 n. 163 s.m.i., entro il termine di scadenza della Convezione, S.C.R. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi, dandone comunicazione scritta al Fornitore, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi rispetto alla data naturale di scadenza agli stessi prezzi e condizioni pattuite con la presente Convenzione.

L'efficacia dei singoli contratti attuativi in essere verrà differita per pari periodo.

S.C.R. - Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino -

GEI ITALIA s.r.l. Via Lauretana, 124 00040 POMEZIA (RM)

Il presente affidamento non potrà superare l'importo massimo spendibile di € 4.007.510,00 IVA esclusa.

I singoli prezzi unitari delle prestazioni oggetto dell'appalto sono di seguito esplicitati:

B1) registrazione ed elaborazione ricette farmaceutiche, moduli di assistenza integrativa, DPC ADI e PT: costo unitario Euro 0,033 oltre I.V.A – *prestazione principale;*

B2) registrazione ed elaborazione buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa: costo unitario Euro 0,35 oltre I.V.A – *prestazione opzionale;*

B3) registrazione ed elaborazione ricette veterinarie: costo unitario Euro 0,52 oltre I.V.A – *prestazione opzionale;*

B4) archiviazione fisica delle ricette: costo unitario Euro 0,0046 oltre I.V.A – *prestazione opzionale.*

4. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di attivazione del primo contratto presso una Amministrazione aderente alla Convenzione attraverso l'invio della Richiesta di attivazione del servizio. Durante tale periodo, e per tutta la durata dei singoli contratti, verrà verificata da parte di ogni singola Amministrazione la conformità del servizio svolto rispetto alle condizioni contrattuali. Prima del termine del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione farà pervenire dettagliata relazione scritta circa l'andamento del servizio a S.C.R., recante la proposta motivata di conferma o sostituzione della Ditta aggiudicataria. In caso di valutazione negativa maggioritaria circa l'esito della

C.so Marconi, 10 - 10125 Torino - Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A.

SAI ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

prova con conseguente richiesta di sostituzione del Fornitore, S.C.R. potrà assumere tutte le determinazioni del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. In tal caso il Fornitore avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per il periodo di prova e per le operazioni effettivamente eseguite ed accertate.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni, nelle Richieste di attivazione del servizio, debbono specificare almeno quanto indicato nel Modello allegato alla documentazione di gara edovranno inviare le stesse al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascuna Richiesta di attivazione del servizio il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 1.

In fase di presa in carico del servizio il Fornitore dovrà:

- effettuare, per ciascuna Amministrazione Contraente, le importazioni dei flussi relativi sia ai farmaci sia ai prodotti di assistenza integrativa degli anni precedenti dagli archivi informatici di ciascuna Amministrazione
- importare nel software fornito gli archivi elettronici delle immagini relative a ricette e moduli degli ultimi 12 (dodici) mesi di ciascuna Amministrazione.

ART. 5 - VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la

S.C.R. - Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. Marconi, 10 - 10125 Torino

S2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 5.2 – VERIFICHE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà sottostare a tutti i controlli previsti nel Capitolato Tecnico nelle varie fasi in cui si articola la registrazione ed elaborazione dei dati ed il servizio di archiviazione fisica delle ricette. Le Amministrazioni Contraenti, tramite propri incaricati, hanno la facoltà di effettuare, nel corso del servizio, sopralluoghi presso la sede di esecuzione per verificare l'idoneità e lo stato dei locali nonché la regolare applicazione di tutte le norme di esecuzione del servizio in generale previste nel Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, nel corso della durata dei singoli contratti, ha l'obbligo di:

a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza degli operatori destinati all'esecuzione del servizio;

b) munire il personale che si presenterà presso le Amministrazioni Contraenti di cartellino di riconoscimento;

c) attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) delle singole Aziende Sanitarie in fase di esecuzione dei servizi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati;

d) utilizzare, per le attività oggetto della Convenzione, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è inoltre tenuto all'osservanza delle norme

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. ... Torino
S21 ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

aziendali imposte dall'Amministrazione Contraente nonché dalle disposizioni che, al riguardo, potranno essere impartite dal D.E.C.;

e) non dare esecuzione alla Richiesta di attivazione del servizio se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto richieste di attivazione oltre la concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 2, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

f) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico;

g) inviare mensilmente/trimestralmente alle Amministrazioni Contraenti, unitamente alle ricette, ai moduli ed all'altra documentazione registrata, gli elaborati su supporto cartaceo e/o informatico;

h) importare gli archivi dei dati pregressi di ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione sul software messo a disposizione per l'esecuzione del servizio;

i) importare nel software fornito gli archivi elettronici delle immagini relative a ricette e moduli degli ultimi 12 (dodici) mesi di ciascuna Azienda Sanitaria;

j) garantire, in caso di conclusione della Convenzione, la possibilità di consultazione degli archivi storici da parte di ciascuna Azienda, mediante fornitura della licenza d'uso del programma;

k) registrare e rielaborare le statistiche a titolo gratuito qualora, in sede di elaborazione, i dati risultassero errati per sua colpa;

l) provvedere con cadenza mensile ad effettuare il ritiro e la riconsegna della ricette ai sensi del par. 10 del Capitolato Tecnico;

m) erogare il servizio oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e di misure di sicurezza (D.Lgs. 196/2003) così come disciplinato al par. 19 del Capitolato Tecnico.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza delle Richieste di attivazione del servizio sarà determinato applicando gli importi unitari indicati in sede di offerta economica a ciascuna tipologia di prestazione. La fattura dovrà essere accompagnata da un'analitica rendicontazione delle attività svolte dal Fornitore nel periodo di riferimento della fattura stessa. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

2. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, risultanti dal documento contenente i rischi specifici da interferenza presenti nelle aziende sanitarie, (*c.d D.U.V.R.I. di seconda fase*), dovranno essere corrisposti in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, sentito il D.E.C. nominato da ciascuna Amministrazione contraente.

3. Qualora S.C.R. si avvalesse della facoltà di cui all'art. 3 comma 3, le prestazioni saranno corrisposte agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale, fermo restando il riconoscimento previsto per l'aggiornamento dei prezzi nel rispetto di quanto indicato all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dal comma 7 del presente articolo.

4. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza mensile

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

ecorrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

-presso Banca Credito Bergamasco agenzia di Roma EUR Viale Civiltà del Lavoro n. 64, IBAN IT61C0333603208000000004081,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- Marco DOVA nato a Roma il 11/08/1976, C.F. DVOMRC76M11H501T.;

-Silvia Emanuela COLOMBO nata il 29/10/1955,C.F. CLMSVM55R69F205U.

5. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte dell'Amministrazione Contraente.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

S2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 ROMA

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 8 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Azienda Sanitaria ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nel seguito:

- ritardo nelle consegne dei dati, così come calendarizzate: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- errori di registrazione con scarti superiori allo 0,5%, calcolato rispetto alla media mensile di ricette registrate per singola Azienda Sanitaria: € 20,00 (venti/00) per l'elaborazione di ogni dato errato.

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Azienda ha la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

G2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica trimestrale di cui al par. 16 del Capitolato Tecnico, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per il mancato adeguamento dei locali utilizzati per l'archiviazione fisica di cui al par. 6.3.4 del Capitolato Tecnico il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 punto 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 punto 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2.Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

S2I ITALIA s.r.l. Via Lazzaretto, 124 10040 POMEZIA (RM)

delle penali di cui all'art. 8 punto 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza ,potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 8 punto 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata ad S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino -

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 punto 1 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della propria Richiesta; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

S2I ITALIA s.r.l. Via Lavrentiev, 124 COMO (CO)

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 punto 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 - GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione delle singole Richieste di attivazione del servizio.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dal 11 luglio 2011 e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione delle Richieste di attivazione del servizio.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dalle Richieste di attivazione del servizio e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.. A tal fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto (art.17) di ciascuna Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio, a S.C.R.-Piemonte S.p.A. ed al Fornitore, le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente alle rispettive Richiesta di attivazione del

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

CGI ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 134 00040 POMEZIA (RM)

servizio.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolta la Richiesta di attivazione del servizio, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato idonea copertura assicurativa valida per tutta la durata della convenzione, prestata da primaria Compagnia, a copertura tutti i danni conseguenti a furto, incendio, rapina, distruzione e deterioramento delle ricette a qualsiasi titolo avvenuto, dal momento della presa in consegna delle stesse e fino alla loro riconsegna;

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una idonea copertura assicurativa valida per tutta la durata della convenzione, prestata da primaria Compagnia, a copertura ogni rischio relativo alla responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone e/o cose conseguente l'espletamento del servizio prestato.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

CSI ITALIA s.r.l. Via Lauentina, 124 00142 ROMA (RM)

specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

S2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

comporta la risoluzione delle singole Richieste di attivazione del servizio. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o delle Richieste di attivazione del servizio, S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della/le Richiesta/e di attivazione risolta/e. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
S.C.R. Piemonte S.p.A.

S2I ITALIA s.r.l.
Via Laurentina, 124
00144 ROMA

ART. 12 – RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti, dai singoli contratti attuativi al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo per l'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A. può recedere, per qualsiasi motivo da ciascuna singola Richiesta di attivazione del servizio e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Qualora S.C.R.-Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emesse nuove Richieste di attivazione del servizio da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dalle singole Richieste già emesse, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino S.C.R. Piemonte S.p.A.

S2I ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

espressamente sopra disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti, dandone opportuna comunicazione scritta, potranno sostituirsi al Fornitore nell'esecuzione del servizio ovvero potranno avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Fornitore, oltre ad applicare le eventuali penali previste.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- controllo e verifica dei dati.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e la Richiesta di attivazione del servizio.

S2I ITALIA s.r.l. Via Lauretana, 124 [illegible]

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO

La Sig.ra Piera Colombo, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nella Richiesta di attivazione del servizio allegata alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 del presente atto.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione del servizio, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni

ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché alle singole Richieste di attivazione del servizio per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed

amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione delle Richieste di attivazione del servizio.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del ervizio in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di attuazione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Richieste di attivazione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o delle singole Richieste di attivazione del servizio (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
S.C.R. Piemonte S.p.A.
S21 ITALIA s.r.l. Via Laurentina, 124 00040 POMEZIA (RM)

parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì 07 LUG. 2011

S.C.R.-Piemonte S.p.A.

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
S.C.R. Piemonte S.p.A.

S2i Italia S.r.l.

S2I ITALIA s.r.l.
Via Laurentina, 124
00040 POMEZIA (RM)

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3
E 168,00
originale dell'atto qui registrato
Il 6 FEB 2012 al n. 1443 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Rosa LANGELLA